



COMUNE DI SAN BASSANO
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E
VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI,
ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI**

Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 27.05.2013

IL SINDACO
Cesira Bassanetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni Clemente

ARTICOLO 1

Finalità

1. L'Amministrazione comunale, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, favorisce le iniziative di Enti, Associazioni e Istituzioni dirette alla tutela ed alla promozione economica, sociale, culturale e ambientale del paese, al sostegno di manifestazioni sportive e ricreative ad ogni livello, alla salvaguardia delle tradizioni storiche, civili e religiose.

ARTICOLO 2

Tipologie e natura delle provvidenze

1. Al fine di cui al precedente articolo l'Amministrazione comunale concede sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituzioni, Fondazioni, ecc. ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. E' "sovvenzione" la fattispecie in cui, senza che ciò costituisca utilità economica a favore di terzi, il Comune decide di assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, qualora la stessa sia promossa e organizzata da soggetti terzi ed il Comune, in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di co-promotore, assumendola come attività propria.

3. Sono "contributi, sussidi o altri vantaggi economici" le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso aventi un diretto valore economico, che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

4. I benefici assumono la forma di contributi, quando l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative, per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. Essi non si configurano quali sponsorizzazioni nella misura in cui non hanno come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, ma piuttosto sono finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente, che l'ente intende svolgere avvalendosi dell'ausilio di terzi, senza però alcun carattere di corrispettivo.

5. Sono considerati vantaggi economici anche la fruizione gratuita o agevolata di prestazioni, servizi o beni mobili e immobili del Comune.

ARTICOLO 3

Ausili finanziari.

1. Il Comune può concedere erogazioni di denaro a favore di Enti o Associazioni, ecc. non finalizzate a specifiche iniziative, ma a sostegno dell'attività complessivamente svolta dai suddetti enti.

2. Le richieste devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dallo Statuto dell'Ente, (se non già in possesso del Comune), da una relazione dettagliata dell'attività, firmata dal legale rappresentante dell'Ente o responsabile dello stesso che dia conto dell'attività svolta o da svolgere.

ARTICOLO 4

Patrocinio

1. Il Comune può offrire il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da enti, associazioni ecc. in settori di propria competenza.

2. Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso sulla base dei seguenti criteri:

- attinenza alle finalità e ai programmi dell'Amministrazione comunale;
- rilevanza nell'ambito dei settori di cui al successivo art. 6;
- assenza di fini di lucro.

3. La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione del contributo e di uso di strutture e servizi.

4. Il patrocinio non oneroso è concesso con atto del Sindaco.

ARTICOLO 5

Concessione di beni

1. Il Comune può concedere a Enti o Associazioni, ecc. senza scopi di lucro l'utilizzo gratuito o agevolato di beni mobili e immobili.
2. L'utilizzo dei beni mobili può essere ricorrente od occasionale e può essere concesso nel rispetto dei criteri del presente regolamento, in relazione alle reali disponibilità e compatibilmente con le attività programmate dal Comune.
3. La concessione dei beni immobili è disciplinata da appositi regolamenti, in assenza dei quali si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.

ARTICOLO 6

Criteri generali di ammissibilità

1. Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le richieste inoltrate da: Enti pubblici o privati, Associazioni, Cooperative, Istituzioni, Comitati, Fondazioni che svolgano attività senza scopo di lucro e che risultino costituiti da non meno di un anno al momento della richiesta.
2. L'attività svolta dal richiedente e l'iniziativa oggetto della richiesta non devono essere contrari all'ordine pubblico, al buon costume, nonché in generale alla legge.
3. La richiesta di contributo deve riguardare i seguenti settori d'intervento, :
 - Politiche giovanili;
 - Attività culturali;
 - Attività socio-assistenziali e di solidarietà sociale;
 - Iniziative a carattere economico e ricreativo;
 - Attività ed iniziative sportive;
 - Attività di tutela ambientale e protezione civile.
4. Nell'ambito dei settori di cui al punto precedente verrà data priorità ad iniziative come illustrato nell'allegato.
5. La concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi ed altre utilità economiche, comporta l'onere in capo al richiedente di esporre su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa le seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO/ CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN BASSANO".

ARTICOLO 7

Procedura

1. I soggetti interessati dovranno inoltrare apposita domanda corredata della seguente documentazione:
 - a) statuto (se non già depositato presso il comune);
 - b) programma dell'iniziativa o relazione sull'attività per la quale si richiede il contributo;
 - c) preventivo di spesa sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione ecc.;
 - d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e di pubblicizzarlo;
 - e) indicazione di altri enti pubblici privati, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta (in caso negativo va segnalato: *non sono stati richiesti contributi a nessun altro ente pubblico, privato o economico per tale iniziativa*);
 - f) codice fiscale e/o partita iva.
2. Le domande devono pervenire di norma entro il 31 Marzo dell'anno in corso. Per iniziative non ricorrenti e per le richieste di patrocinio le domande devono pervenire, comunque, di norma non oltre trenta giorni prima dell'evento.
Per l'anno 2013 le richieste di contributo dovranno pervenire entro il 30 giugno per le attività svolte o da svolgere entro l'anno.

ARTICOLO 8

Assegnazione

1. La Giunta Comunale, sulla base delle richieste pervenute e secondo i criteri generali di cui al precedente art. 6, determina con proprio apposito atto, la concessione dei contributi, in relazione al tipo di attività svolta, al suo prevalente carattere sociale e di pubblica utilità, nonché al numero di persone coinvolte nell'attività stessa sia a titolo di soci che a titolo di simpatizzanti o partecipanti.
2. L'erogazione di ogni genere di provvidenza è subordinata alla compatibilità con gli stanziamenti previsti dal bilancio comunale.
3. La Giunta Comunale si riserva di valutare, con specifici atti di indirizzo, eventuali richieste presentate in deroga ai termini di cui all'articolo precedente ed alla procedura di cui sopra, disponendo anche in merito ai criteri della misura del contributo.

ARTICOLO 9

Erogazione

1. Al fine di ottenere l'erogazione delle provvidenze, a manifestazione avvenuta, il beneficiario dovrà presentare:
 - a) relazione riassuntiva dell'esito dell'iniziativa e/o delle iniziative annuali;
 - b) rendiconto economico delle spese dell'iniziativa e/o delle iniziative annuali;
 - c) specifica dei mezzi di accreditamento del contributo (c/c bancario, c/c postale, assegno circolare non trasferibile, vaglia postale ecc.) ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione;
2. La concessione di sovvenzioni di qualunque tipo non conferisce diritto né aspettativa di continuità per gli anni successivi.
3. L'ammontare complessivo dei contributi sarà contenuto necessariamente all'interno degli stanziamenti relativi di Bilancio.

ARTICOLO 10

Revoca o riduzione degli incentivi concessi.

1. Gli incentivi concessi potranno essere revocati o ridotti qualora le iniziative non vengano svolte in conformità al progetto ed alle prescrizioni impartite oppure in caso di mancanza delle previste autorizzazioni di legge.
2. La riduzione o la revoca motivata dei contributi assegnati avverrà con delibera della Giunta Comunale.

ARTICOLO 11

Trasparenza

1. Tutti i soggetti cui siano stati erogati contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica saranno iscritti sull'apposito albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito ai sensi dell'art. 22 L. 30/12/91 n. 412.
2. Tutte i contributi ed i vantaggi economici saranno soggetti altresì alla pubblicità sulla rete internet nel comune, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.18 della L.134/2012 e più in generale a quanto disposto dal legislatore in materia di Trasparenza.
3. Annualmente il Comune renderà noto il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi, mediante idonee forme di pubblicità, anche informatiche.
4. Copia del presente regolamento resterà pubblicato sul sito del comune.

ARTICOLO 12

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 13
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorso il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune, ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

CRITERI DI VALUTAZIONE:

a) POLITICHE GIOVANILI

Priorità:

- Crescita di realtà di aggregazione di carattere giovanile in ambito comunale e sovracomunale.

b) ATTIVITA' CULTURALI

- Iniziative di carattere culturale (a valenza comunale e/o sovracomunale) nei settori delle arti, del teatro, della musica, delle biblioteche, delle tradizioni musicali e folkloristiche;
- Sviluppo di studi e ricerche sulla storia e la cultura in ambito comunale.

c) ATTIVITA' SOCIO- ASSISTENZIALE E DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Priorità:

- Contributi, sussidi e sovvenzioni per favorire lo svolgimento di attività e iniziative a carattere sociale, socio-assistenziale e ricreative a favore dei ceti più deboli con particolare attenzione per lo sviluppo dei programmi di intervento di volontariato a favore della collettività;
- Contributi per studi, ricerche e manifestazioni a carattere comunale o sovracomunale tendenti a promuovere e a favorire l'integrazione sociale e riguardanti il settore socio-assistenziale in genere.

d) INIZIATIVE A CARATTERE ECONOMICO E RICREATIVO

Priorità:

- Iniziative e/o attività dirette allo valorizzazione e allo sviluppo delle attività socio-economiche locali e sovracomunale;
- Convegni e manifestazioni di interesse promozionale;
- Manifestazioni legate al recupero delle tradizioni popolari e religiose della comunità locale;
- Iniziative e manifestazioni finalizzate allo sviluppo e consolidamento dei rapporti di gemellaggio con altri Comuni italiani e della Comunità Europea;
- Attività ricreative in genere rivolte alla popolazione locale.

e) ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE

Priorità:

- Iniziative e manifestazioni sportive promozionali;
- Attività di sviluppo delle attività amatoriali e del settore giovanile;
- Attività finalizzate alla promozione e conoscenza dello sport;
- Riconoscimenti per meriti sportivi.

f) ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Priorità:

- Attività finalizzate allo sviluppo di una cultura diffusa di tutela dell'ambiente e di protezione civile;
- Studi, convegni, ricerche ed altre iniziative specifiche nel settore.